



COMUNE DI BROZOLO

Città Metropolitana di TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO: Approvazione modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Demichelis Giovanni	Sindaco	Presente
Allegranza Franco	Consigliere	Presente
Balzola Guido	Consigliere	Presente
Conrado Luca	Consigliere	Presente
Allegranza Claudio	Consigliere	Assente
Bongiovanni Valentina	Consigliere	Presente
Arrodetti Emanuele	Consigliere	Presente
Scarrone Valerio	Consigliere	Presente
Ferrini Tiziana	Consigliere	Presente
Gavosto Valter	Consigliere	Presente
Gili Michele	Consigliere	Assente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Partecipano alla seduta gli assessori esterni:

Bongiovanni Sergio	Assessore esterno	Presente
Verduci Caterina	Assessore esterno	Presente

Assiste all'adunanza, il Segretario Comunale Leotta Giovanni Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica e contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Demichelis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 28.06.2021;

Preso atto della Deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), che prevede una serie di adempimenti ed obblighi in capo al gestore del servizio a tutela degli utenti, in base allo schema di qualità adottato;

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente ha previsto l'adozione dello schema di qualità dei servizi “minimo”;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 il TQRIF impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti, tra cui anche il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza, il rispetto degli obblighi di servizio previsti dal testo unico, obblighi che interessano pertanto i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente;

Considerato pertanto che occorre aggiornare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), in particolare per quanto attiene:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio (“dichiarazioni” TARI);
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
- Modalità e periodicità dei pagamenti;

- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;

Esaminato

- lo schema di modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ("Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

Dato atto

- che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.Lgs 228/2021 convertito in Legge 15/2022 prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del*

servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.[...]”.

- Considerato quindi che la funzione delle modifiche regolamentari è quella di armonizzare le norme tributarie con gli adempimenti di servizio richiesti da ARERA rispetto alle ambiguità ampiamente evidenziate da IFEL con la nota del 06.04.2022;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione della tariffa in linea con quanto previsto dal nuovo D.L.gs. 116/20;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare le modifiche al regolamento della TARI, in recepimento delle disposizioni di cui alla Deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), come da allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.Lgs 228/2021;
 - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione precedentemente adottata,
Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del TUEL).

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Demichelis Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leotta Giovanni Maria